



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 5**  
**Operativa**

**OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.**

*Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.*

Determinazione n. 2 del 8 gennaio 2015 del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi della Regione Piemonte.

Si informa che, con la determinazione di cui all'oggetto, è stato dichiarato, a far data dal 9 gennaio 2015 e fino a data da stabilirsi, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.

L'emanazione di tale atto comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 21/13 <sup>(1)</sup> l'applicazione dei divieti previsti dall'art. 11, comma 6, della Legge Regionale n. 21/13 <sup>(2)</sup>.

Ne consegue che su tutto il territorio della Regione Piemonte, a partire da una distanza inferiore a cento metri dai terreni boscati e cespugliati, come definiti dall'art. 11 <sup>(3)</sup>, sono vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio. Il comma 6 dell'art. 11 definisce, quali azioni l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale. In particolare, è vietato

---

(1) Recante "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)" in B.U. 21 novembre 2013, n. 47.

(2) "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

(3) Sono assimilati a bosco:

*i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento;*

*le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;*

*le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli erborati;*

*i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo;*

*i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea;*

*le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufoie coltivate.*

*Sono esclusi dalla definizione di bosco i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno (ossia le coltivazioni di alberi, in terreni non boscati, finalizzate esclusivamente alla produzione di legno e biomassa).*

accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Le violazioni dei divieti citati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14, comma 2, L.R. n. 21/13 ossia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1032,00 e non superiore a euro 10.329,00 – PMR. € 2064,00. Autorità competente Regione [punto 4 quadri c) e d) sul retro del mod. 176 bis].

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 (personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla legge).

In caso di trasgressioni ai divieti citati da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui sopra, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui alla Legge n. 689/81.

ML/RB

Addi, 12.01.2015



F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI